

REPERTORIO NUMERO

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO della realizzazione rotatoria presso
intersezione tra la S.P. n. 175 e la viabilità Interportuale nella zona Nord
dell'Interporto di Torino.

CIG: 8217943D16

CUP J61B17000760002

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il

(....2020)

in, nel mio studio in Via.....

Avanti me dottor, Notaio in, iscritto al Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di

Sono comparsi i signori:

- Quirico ingegner Giovanni Battista nato a Valfenera (AT) il giorno 11
novembre 1947, domiciliato per la carica ad Orbassano (TO), Km. 20+500
Tangenziale Sud Interporto di Torino - Prima Strada numero 2;

agente in questo atto nella sua dichiarata qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione della società per azioni

- Società Interporto di Torino - S.p.A. siglabile "S.I.TO S.p.A." denominata
anche "SOCIETA' INTERPORTO DI TORINO - S.I.TO S.p.A." in appresso
e per brevità denominata anche "S.I.TO S.p.A.", con sede in Orbassano
(TO), Km. 20+500 Tangenziale Sud Interporto di Torino, Prima Strada
numero 2, capitale sociale euro 5.170.000,00

(cinquemilionicentosestantamila virgola zero zero) versato, Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 03717710010;

a quanto infra facultizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società stessa come da verbale in data

il quale dichiara di essere munito di firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 numero 82 rilasciata da e valida dal ... al, che il signor Quirico Giovanni Battista dichiara essere valida e non revocata;

in seguito, nel presente atto, denominata "**S.I.TO S.p.A.**";

- nato a il, domiciliato per la carica in, via.....;

agente in questo atto nella sua dichiarata qualità di della Società

- "....." con sede in, via....., capitale sociale euro (.....), versato, avente il seguente numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di, R.E.A. numero, munito dei necessari poteri

il quale dichiara di essere munito di firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 numero 82 rilasciata da e valida dal 5 settembre 2017 al 5 settembre 2020, che il signor dichiara essere valida e non revocata;

in seguito, nel presente atto, denominata anche "Affidatario";

la **S.I.TO S.p.A.** e l'Affidatario sono anche definiti collettivamente le "Parti" e singolarmente "Parte";

della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di far

constare con questo atto di quanto segue:

PREMESSO CHE:

a) il presente atto viene stipulato come prescritto dall'articolo 32 – comma 14 del Decreto Legislativo numero 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni e precisa le clausole dirette a regolare il rapporto fra Stazione Appaltante e Affidatario;

b) **S.I.TO S.p.A.** è la società che, in attuazione della Legge Regionale del Piemonte 6 marzo 1980, numero 11, ha per oggetto "la promozione, la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, in via diretta o indiretta", del centro interportuale polifunzionale di Orbassano e delle strutture connesse e, in tale qualità, essa procede all'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture strumentali alla realizzazione del proprio oggetto sociale nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

c) il Consiglio di Amministrazione della **S.I.TO S.p.A.**, con delibera del 30 gennaio 2019, ha approvato l'oggetto e l'importo a base d'asta, la procedura e il criterio di aggiudicazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

d) in data la S.I.TO ha provveduto a pubblicare sulla GURI numero.... il bando in forma integrale; sono altresì avvenute le pubblicazioni ai sensi di legge;

d) con provvedimento n. Datato... la S.I.TO spa ha nominato la Commissione Giudicatrice per il controllo e la valutazione delle offerte pervenute;

e) la Commissione Giudicatrice, nell'ambito delle proprie attività, ha

proposto l'aggiudicazione in base al miglior offerente, che è risultato la società primo in graduatoria, avendo proposto l'offerta e accettato ribasso del% (..... virgola per cento) come da verbale in data

f) le operazioni di gara si sono svolte in ossequio alla normativa in vigore nella materia e sono pertanto regolari;

g) la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi articolo 33 - comma 1 del Decreto Legislativo numero 50/2016, ha provveduto all'aggiudicazione, nel corso dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione S.I.TO S.p.A. in data, nel rispetto dei tempi previsti dalla norma;

h) ai sensi dell'articolo 32 - comma 7 del Decreto Legislativo numero 50/2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo alla società

i) è stato applicato il termine dilatorio per la stipulazione del Contratto previsto dall'articolo 32 - comma 9 del Decreto Legislativo numero 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni;

l) per l'espletamento della gara in modalità telematica la S.I.TO S.p.A. si è avvalsa della Piattaforma telematica di E-Procurement Sintel;

m) l'aggiudicatario ha provveduto a trasmettere alla S.I.TO S.p.A. tutta la documentazione richiesta con lettera del - Protocollo numero

n) con il presente atto la **S.I.TO S.p.A.** e l'Affidatario intendono formalizzare il rapporto contrattuale concernente l'affidamento della

realizzazione rotatoria presso intersezione tra la S.P. n. 175 e la viabilità

Interportuale nella zona Nord dell'Interporto di Torino.

CIG: 8217943D16 - CUP J61B17000760002

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente ai documenti contrattuali ("Documenti Contrattuali").

2. I Documenti Contrattuali, ancorchè non allegati, che, in aggiunta alle disposizioni di legge applicabili, disciplinano i rapporti fra le Parti, sono:

- a) il bando di gara, completo di tutta la documentazione;
- b) il presente Contratto;
- c) le polizze di garanzia;
- d) tutta la cogente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, lavori e forniture;
- e) tutta la normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) la dichiarazione riguardante le prescrizioni di cui alla Legge numero 136/2010 e sue modifiche ed integrazioni ("tracciabilità flussi finanziari") datata
- g) l'offerta economica prodotta dal concorrente in fase di gara con comunicazione datata e risultata aggiudicataria dell'Appalto;
- h) le dichiarazioni di natura negoziale prodotte dall'Appaltatore a corredo dell'Offerta;

i) inoltre sono documenti contrattuali i seguenti:

1) il Capitolato Speciale d'Appalto contenente le modalità e le condizioni per l'esecuzione delle prestazioni affidate in appalto ("Capitolato Speciale"), il cui testo si intende come qui integralmente trascritto;

2) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero protocollocon scadenza validità

3) le Relazioni e gli Elaborati progettuali, come da allegato sotto la lettera "A";

4).....;

.....

Tutti i documenti citati, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, si intendono integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti l'appalto e di ogni adempimento relativo all'esecuzione del medesimo, e costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

1. L'appalto viene assegnato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, delle condizioni, dei patti, degli obblighi e degli oneri stabiliti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, che l'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. In Particolare, l'Affidatario prende sin d'ora atto che il testo del Capitolato Speciale di Appalto si intende come qui integralmente trascritto.

2. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra

richiamati, troveranno applicazione le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quelle del Codice Civile, dei regolamenti e contratti di categoria di settore nonché le norme e le prescrizioni applicabili al presente atto.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 Codice Civile l'Affidatario conferma la piena conoscenza, e quindi accetta fin d'ora tutte le condizioni inserite o richiamate nel Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 3 - DICHIARAZIONI DELL'AFFIDATARIO

1. Con la stipula del presente Contratto, l'Affidatario conferma e dichiara:

a) che quanto risulta dal presente Contratto e dai Documenti Contrattuali definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

b) di aver preso visione e di conoscere i luoghi in cui i Lavori saranno prestati;

c) di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni oggetto dei Lavori e per la formulazione dell'offerta;

d) di aver esaminato e di conoscere tutti i Documenti Contrattuali che individuano e descrivono l'oggetto dei Lavori e di trovare, pertanto, complete ed esaurienti ai fini dei Lavori tutte le informazioni ricevute;

e) di essere perfettamente edotto di tutto quanto attiene alla prestazione dei Lavori;

f) di disporre dell'idoneità giuridica, dell'esperienza, delle competenze, dei mezzi tecnici e finanziari necessari per l'esecuzione dei Lavori nonché di

risorse, del personale e delle attrezzature necessarie, idonee e sufficienti a garantire, con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari, la corretta e puntuale esecuzione dei Lavori.

2. L'Affidatario inoltre conferma il contenuto di tutte le dichiarazioni prodotte in fase di offerta, che qui si intendono come integralmente riportate.

3. Le Parti si danno espressamente atto che la mancata presa di conoscenza da parte dell'Affidatario di uno o più dati, concernenti elementi rilevanti ai fini della prestazione dei Lavori, non lo esonera in alcun modo dal prestare i Lavori a perfetta regola d'arte, nel puntuale rispetto dei termini e delle previsioni stabilite nel presente Contratto.

ARTICOLO 4 - OGGETTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

AFFIDATI IN APPALTO

1. Con il presente Contratto, la **S.I.TO S.p.A.** affida in appalto all'Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione delle attività concernenti i Lavori, come descritte nel Capitolato Speciale (articolo 1.1.2) e nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini ivi descritti. Le opere ricomprese nell'appalto si intendono appaltate interamente a corpo.

2. Oltre ai compiti e agli obblighi elencati nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale, devono intendersi incluse nell'oggetto del Contratto tutte le attività, nessuna esclusa, necessarie ad assicurare l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni concernenti i Lavori nonché la loro piena idoneità agli scopi e agli interessi della **S.I.TO S.p.A.** sottesi all'affidamento delle stesse. Per quanto attiene alla descrizione dei lavori, alle modalità di espletamento dello stesso e per l'individuazione delle aree oggetto di

intervento, si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, che l'Affidatario dichiara di ben conoscere e accettare integralmente.

3. Le prestazioni da fornire potranno essere ridotte o aumentate per eventuali ulteriori esigenze da parte della S.I.TO S.p.A., come esplicitato nel Capitolato Speciale di Appalto.

4. Nel caso in cui la **S.I.TO S.p.A.** richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia di esecuzione del Contratto dovrà essere adeguatamente integrata.

5. Si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, a cui l'Affidatario dichiara sin d'ora di attenersi nell'esecuzione delle prestazioni. Nessuna opera potrà essere iniziata dall'Affidatario senza ordine scritto approvato dalla S.I.TO S.p.A., come da prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 5 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata dei lavori oggetto del presente contratto è fissata 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, a far data dalla data del verbale di consegna.

Nel suddetto tempo utile debbono intendersi ricompresi anche gli eventuali giorni climatologici sfavorevoli. L'Affidatario prende atto che dovrà sin dall'inizio strutturare la propria organizzazione imprenditoriale per supportare e ottemperare all'impegno richiesto.

2. In base al normato dell'articolo 1.4.1 del Capitolato Speciale di Appalto la **S.I.TO S.p.A.** provvederà a consegnare all'Affidatario i lavori tramite apposito verbale debitamente firmato.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO DEI LAVORI

1. Il Corrispettivo dei Lavori oggetto del presente appalto risulta dal ribasso offerto dall'Affidatario in sede di gara e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della **S.I.TO S.p.A.** in data

2. L'importo netto contrattuale totale, a seguito dell'offerta e accettato ribasso in fase di gara pari al% (.... virgola per cento) ammonta a Euro (..... virgola) calcolato sull'importo complessivo dell'appalto stimato netto posto a base di gara e pari a Euro 463.024,18, di cui Euro 429.874,80 per lavori a base di gara ed Euro 33.149,38 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA di legge.

Ai sensi del normato dell'articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo numero 50/2016 i costi della sicurezza aziendale, ricompresi nell'offerta economica, ammontano a Euro (.... virgola) e i costi della manodopera ammontano a Euro (..... virgola ...).

3. Negli importi indicati nella documentazione di gara si intendono compresi e compensati tutti gli oneri e le incombenze connessi con lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto e quelli derivanti dal rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, nazionali e regionali, vigenti in materia.

4. L'Affidatario prende atto e accetta fin d'ora che il corrispettivo indicato è comprensivo di ogni onere e spesa ed è remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse rese dall'Affidatario in attuazione del presente Contratto, salvo eventuali prestazioni straordinarie, il cui corrispettivo e modalità di esecuzione verranno concordate dalle Parti.

5. Vengono qui esplicitamente richiamate le previsioni statuite dall'articolo

1.1.2 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

PER I LAVORI

1. Il compenso per le prestazioni rese dall'Affidatario sarà corrisposto mediante fatturazione con le modalità disciplinate dall'articolo 1.7 del Capitolato Speciale di Appalto, il cui contenuto si richiama integralmente. I Lavori oggetto del presente atto sono finanziati con fondi pubblici
2. L'Affidatario dichiara di accettare sin d'ora tutte le verifiche e i controlli previsti dalla vigente e futura normativa applicabile al presente atto effettuati da parte della **S.I.TO S.p.A.**
3. Il rispetto della modalità inerente la procedura di pagamento esplicitata nel Capitolato Speciale, che l'Affidatario dichiara sin d'ora di conoscere e accettare integralmente, è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NELLA

PRESTAZIONE DEI LAVORI

1. L'Affidatario si obbliga a prestare i Lavori a regola d'arte, nel rispetto delle modalità, delle tempistiche, degli standard funzionali e delle garanzie prestazionali stabilite nel Capitolato Speciale nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e nell'osservanza delle prescrizioni dettate dalla **S.I.TO S.p.A.** o da altre Autorità Pubbliche.
2. Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al precedente articolo 6, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni attività e fornitura che si

rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nei Documenti Contrattuali.

3. Le attività prestate dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la **S.I.TO S.p.A.** da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto.

4. L'Affidatario dovrà avvalersi di personale adeguatamente specializzato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali e sarà, in ogni caso, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei propri collaboratori o dipendenti, nonché per eventuali difetti dei materiali e delle attrezzature impiegati nell'esecuzione dei Lavori imputabili a terzi fornitori.

Inoltre, l'Affidatario sarà tenuto a manlevare la **S.I.TO S.p.A.** da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa per danni a persone e/o locali e/o cose e/o per l'inosservanza di disposizioni relative alla corretta esecuzione dei Lavori.

5. L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale impartite dalla **S.I.TO S.p.A.** e a dare immediata comunicazione alla **S.I.TO S.p.A.** di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

6. Sarà onere dell'Affidatario conseguire ogni autorizzazione, permesso,

nulla osta o altro titolo abilitativo richiesto da disposizioni normative o regolamentari nazionali, regionali o comunali per il completo esercizio delle attività concernenti il Contratto.

7. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Affidatario potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa i Lavori, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali l'Affidatario si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla **S.I.TO S.p.A.**

8. L'Affidatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le strutture oggetto dei Lavori continueranno a essere utilizzate, per la loro destinazione d'uso, da personale della **S.I.TO S.p.A.** e da terzi; l'Affidatario si impegna pertanto fin d'ora a eseguire le prestazioni in armonia con le esigenze della **S.I.TO S.p.A.** e di quelle di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzione alle attività lavorative in corso.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE - RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELL'AFFIDATARIO

1. Nella qualità di Datore di Lavoro l'Affidatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla puntuale osservanza delle prescrizioni legislative e regolamentari relative al Contratto di lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.

Si richiamano espressamente tutte le previsioni in materia specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'Affidatario sarà tenuto ad osservare, con riferimento ai lavoratori

subordinati, le norme vigenti in tema di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

3. L'Affidatario si obbliga a rispettare, per il reperimento della manodopera occorrente per l'espletamento dei Lavori, le vigenti norme di legge e di regolamento che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro.

4. L'Affidatario dovrà applicare ai lavoratori impiegati nei Lavori le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed alla località in cui si svolgono i Lavori. Il Contratto collettivo continuerà ad essere applicato dall'Affidatario anche dopo la sua scadenza fino alla sua sostituzione.

5. L'Affidatario è tenuto, su semplice richiesta della **S.I.TO S.p.A.**, ad esibire tutta la documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale nei confronti dei lavoratori.

Al fine di tali verifiche la **S.I.TO S.p.A.** potrà avvalersi anche dei competenti Uffici pubblici a ciò preposti.

6. In caso di inosservanza, da parte dell'Affidatario, delle norme di cui al presente articolo - comunque accertata - la **S.I.TO S.p.A.** si riserva espressamente la facoltà di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'Affidatario a residuo o saldo finché l'Affidatario non dimostri di essere in regola con gli adempimenti di legge.

7. In nessun caso la **S.I.TO S.p.A.** sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell'Affidatario che resterà, al riguardo, unico responsabile.

8. L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la **S.I.TO S.p.A.** -

sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni - da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di trattamento retributivo e contributivo del personale dipendente dall'Affidatario medesimo.

9. Si richiama integralmente il normato del Capitolato Speciale di Appalto, che si intende come qui letteralmente trascritto, anche con particolare riferimento all'articolo

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

1. Nella qualità di Datore di Lavoro l'Affidatario è tenuto ad osservare e far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione dei Lavori, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni e di igiene e sicurezza del lavoro in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto.

2. A tal fine l'Affidatario è, tra gli altri obblighi, tenuto a:

- a) impartire al proprio personale ogni istruzione o mezzo di protezione che sia richiesto nello svolgimento delle prestazioni;
- b) impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti, assicurandone gli eventuali adeguamenti;
- c) utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge o di regolamento;
- d) vigilare affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le

disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite da **S.I.TO S.p.A.**, ai sensi del Decreto Legislativo numero 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni, su eventuali rischi specifici esistenti negli ambiti in cui si svolgono i Lavori, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte.

Resta inteso che eventuali maggiori oneri discendenti dall'osservanza delle norme e prescrizioni sopra indicate resteranno a esclusivo carico dell'Affidatario, che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della **S.I.TO S.p.A.**

3. Inoltre, l'Affidatario prende atto che, nel caso se ne presentasse l'esigenza, prima dell'inizio delle varie tipologie di intervento, il PSC dovrà essere aggiornato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, agli interventi che si rendessero necessari o per qualunque altra esigenza tecnica o climatica intervenuta nel corso dei Lavori.

L'Affidatario, nel sottoscrivere il presente Contratto, dichiara sin d'ora:

- di aver ricevuto copia del PSC e di aver compreso i contenuti dello stesso;
- di aver compreso le misure di sicurezza;
- di impegnarsi a cooperare con la **S.I.TO S.p.A.** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- di impegnarsi a coordinare con la **S.I.TO S.p.A.** gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenza tra i lavori svolti nell'appalto;

- di impegnarsi ad informare i propri lavoratori in merito ai rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui opereranno e sulle misure di sicurezza previste e da mettere in atto;
- di impegnarsi a tenere il PSC in cantiere, anche ai fini della messa a disposizione del documento delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive.

E' responsabilità dell'Affidatario assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o controllo, compresi il personale di altre ditte e i lavoratori autonomi che per qualsiasi motivo si trovino in cantiere, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza del lavoro e in Particolare del cantiere in oggetto.

L'Affidatario prende atto e accetta che il PSC sarà aggiornato e integrato ogni volta che il CSE lo riterrà opportuno.

4. Si richiama espressamente altresì il normato dell'articolo 9 del Capitolato Speciale di Appalto, che l'Affidatario dichiara fin d'ora di ben conoscere.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso ai sensi di legge. Si richiama espressamente il contenuto del Capitolato e Speciale di Appalto (articolo 1.3.5).

ARTICOLO 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto espresso divieto all'Affidatario di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile e salvo il risarcimento del danno.

Inoltre, il presente Contratto non può essere ceduto, sotto pena di nullità.

Inoltre, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto

disciplinate all'articolo 106 comma 1 lettera d) numero 2 del Decreto Legislativo numero 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni, il presente Contratto non può essere ceduto, sotto pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 106.

2. In caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Affidatario dovrà produrre idonea documentazione, nonché presentare apposita dichiarazione e attestazione comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente atto.

ARTICOLO 13 - AUTORIZZAZIONI

1. L'Affidatario dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, altri titoli abilitativi e di aver compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dei Lavori, secondo la normativa cogente.

2. L'Affidatario darà immediata comunicazione alla **S.I.TO S.p.A.** di eventuali atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire, in tutto o in parte, l'esecuzione dei Lavori. In tal caso, la **S.I.TO S.p.A.** avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento del danno.

3. L'Affidatario si impegna, altresì, a fornire alla **S.I.TO S.p.A.** copia completa delle iscrizioni all'albo/autorizzazioni richieste per espletare i Lavori nonché copia completa di tutte le eventuali modifiche ed aggiornamenti.

ARTICOLO 14 - CAUZIONE A GARANZIA DEL CORRETTO

ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Affidatario con la stipula del presente Contratto e degli eventuali obblighi risarcitori, l'Affidatario ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro (.... virgola ...) mediante la stipula di garanzia fideiussoria polizza numero con la societàcon sede in Roma in data e secondo le modalità e tutte le condizioni e prescrizioni stabilite dal Decreto Legislativo numero 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni ("Cauzione").

2. Qualora, in forza delle previsioni del presente Contratto, l'Affidatario sia tenuto a corrispondere somme a qualunque titolo **alla S.I.TO S.p.A.** - ivi comprese le penali - e non vi provveda entro i termini stabiliti o assegnati, la **S.I.TO S.p.A.** avrà facoltà di escutere parzialmente la Cauzione, con obbligo dell'Affidatario di ricostituirla per intero entro e non oltre 15 (quindici) giorni, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile. Si richiama integralmente il contenuto del Capitolato Speciale di Appalto.

3. La Cauzione sarà svincolata alla scadenza del Contratto qualora l'Affidatario abbia adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni.

4. Si richiama espressamente il contenuto dell'articolo 1.3.3 del Capitolato

Speciale.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILITA' PER DANNI -

POLIZZA ASSICURATIVA

1. La **S.I.TO S.p.A.** non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare all'Affidatario ed ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto o per qualsiasi altra causa anche estranea alla **S.I.TO S.p.A.**

2. L'Affidatario assume ogni responsabilità per i danni che possano derivare al personale ed alle cose, alle persone e ai locali della **S.I.TO S.p.A.** ovvero di terzi (cose, locali e persone), per fatti e/o omissioni propri o dei suoi dipendenti e coadiutori, nell'espletamento dei Lavori, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne la **S.I.TO S.p.A.** da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.

3. Ai sensi del disposto dell'articolo 1.3.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, prima dell'inizio dei Lavori, l'Affidatario ha prodotto copia di idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia, di gradimento della **S.I.TO S.p.A.**, che si obbligherà a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali e ambientali a beni tangibili, per distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, in

conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

4. L'Affidatario ha consegnato copia della polizza prima dell'inizio dei Lavori; tale polizza numero è stata stipulata con la con sede in

5. La polizza descritta al precedente punto 4. ha decorrenza dal giornoe scadenza fino alla dichiarazione liberatoria della **S.I.TO S.p.A.** L'esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto, e pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa in argomento, il Contratto si risolverà di diritto, con tutte le conseguenze del caso.

6. L'Affidatario deve comunque adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stesse e dei terzi, assumendo in proprio ogni responsabilità e impegnandosi a tenere indenne la **S.I.TO S.p.A.**, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto della **S.I.TO S.p.A.** che di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, compreso i danni derivanti dall'uso di materiali, attrezzature inadatti o da incuria per personale addetto ai Lavori.

ARTICOLO 16 - PENALITA'

1. Si applicano le disposizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto, con Particolare riferimento all'articolo 1.7.6.

ARTICOLO 17 - GRAVE INADEMPIMENTO DELL'AFFIDATARIO

1. Ferma restando l'applicazione delle penali disciplinate dal precedente articolo 16, nell'ipotesi di grave inadempimento dell'Affidatario ad uno degli obblighi di cui al presente Contratto, la **S.I.TO S.p.A.** invierà all'Affidatario apposita diffida ad adempiere ("Diffida ad Adempiere"). Si richiama integralmente il contenuto del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 18 - FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIENZA

1. Fermo quanto stabilito dai precedenti articoli 16 e 17, le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, che il Contratto si intenderà risolto automaticamente e di diritto qualora si verifichi una delle ipotesi specificate nel Capitolato Speciale di Appalto, che l'Affidatario dichiara sin d'ora di ben conoscere e accettare.

ARTICOLO 19 - RECESSO - PUBBLICO INTERESSE

1. La Committente può recedere, in qualunque tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

3. La Committente può per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori.

ARTICOLO 20 - VIGILANZA DEI LAVORI - CONTESTAZIONI - SCIOPERO DEL PERSONALE

1. L'Affidatario riconosce alla **S.I.TO S.p.A.** il diritto di vigilare sullo svolgimento dei Lavori senza che per tale specifica ingerenza venga a diminuire minimamente la responsabilità propria in merito all'operato del personale dipendente, impiegato nei Lavori.
2. L'Affidatario sarà sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni operative impartite dalla **S.I.TO S.p.A.** senza poter sospendere o ritardare il regolare svolgimento dei Lavori, qualunque sia l'eventuale contestazione o riserva che lo stesso sollevi.
3. In caso di eventuali contestazioni, domande o riserve l'Affidatario sarà tenuto a seguire tutte le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, il cui contenuto si richiama integralmente.
4. In caso di sciopero del personale dell'Affidatario, il medesimo è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Committente, nonché a garantire un intervento d'emergenza.

ARTICOLO 21 - INCEDIBILITA' DEI CREDITI

I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto non potranno formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta dei competenti Organi sociali della **S.I.TO S.p.A.**

ARTICOLO 22 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI REGOLARITA'

CONTRIBUTIVA DI TRACCIABILITA' DI FLUSSI FINANZIARI

E DI ANTIMAFIA

1. Ai fini della regolarità contributiva, si richiama il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - protocollo numero con scadenza validità il

2. L'Affidatario assume sin d'ora tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge numero 136/2010 e sue modifiche ed integrazioni nonché di cui alla Legge numero 217/2010 e sue modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario ha pertanto comunicato formalmente a S.I.TO S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all'articolo 3 della Legge numero 136/2010 e sue modifiche ed integrazioni comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della Legge numero 136/2010 e sue modifiche ed integrazioni.

Si richiama la nota in data ... trasmessa dall'Affidatario.

3. In relazione alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo numero 159/2011 e sue modifiche ed integrazioni (normativa "antimafia"), si fa esplicito riferimento a.....

ARTICOLO 23 - RESPONSABILE DELL'AFFIDATARIO

1. Per la gestione del presente Contratto, l'Affidatario nominerà, comunicandolo alla **S.I.TO S.p.A.**, un proprio Responsabile di Contratto, al quale competerà l'esercizio di tutte le facoltà e dei poteri previsti dal presente Contratto in rappresentanza dell'Affidatario ("Responsabile dell'Affidatario").

2. Il Responsabile dell'Affidatario sarà l'unico referente della **S.I.TO S.p.A.** in relazione al presente Contratto.

ARTICOLO 24 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;

c) si obbliga a non versare, ad alcun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese nel rispetto del comma precedente, il Contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'Affidatario che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 25 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 (Regolamento europeo in materia di privacy) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della stipula del presente Contratto, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini previsti dal presente atto e saranno conservati presso la sede della S.I.TO S.p.A., Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del GDPR 2016/679.

2. Il conferimento dei dati personali richiesti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto e nel corso della gestione dello stesso ha carattere obbligatorio in quanto costituisce presupposto necessario per l'adempimento da parte della **S.I.TO S.p.A.** degli obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di rifiuto di fornire i dati, la **S.I.TO S.p.A.** si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al presente Contratto.

3. I dati personali riguardanti l'Affidatario nonché dipendenti e organi dell'Affidatario medesimo saranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività della **S.I.TO S.p.A.**, tra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'esecuzione del presente Contratto in relazione al quale i suddetti dati sono richiesti e di ogni eventuale successiva integrazione del medesimo;
- b) l'esecuzione di obblighi di legge in genere;
- c) la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- d) le esigenze di tipo operativo e gestionale della **S.I.TO S.p.A.**;
- e) le esigenze connesse alla sicurezza dell'Interporto.

4. I dati personali raccolti per le finalità indicate saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo i principi di correttezza, di liceità e di trasparenza, con tutela della riservatezza e dei diritti dell'Affidatario.

5. I dati personali trattati potranno essere comunicati a:

a) dipendenti della **S.I.TO S.p.A.** che abbiamo necessità di gestire i dati per la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;

b) società di informatica della cui collaborazione la **S.I.TO S.p.A.** si avvale;

c) società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito ed altre attività connesse alla gestione contabile ed amministrativa, nonché società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alla **S.I.TO S.p.A.** altri servizi collaterali, i quali potranno trattare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio delle attività ad essi affidate dalla **S.I.TO S.p.A.** medesima;

d) Organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti istituzionali, in attuazione di specifiche disposizioni di legge;

e) Imprese di assicurazione, consulenti in materia fiscale, finanziaria e legale, che gestiranno i dati sulla base di contratti con la **S.I.TO S.p.A.** atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

6. In ogni momento l'Affidatario potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del citato GDPR 2016/679. Titolare dei dati personali è la S.I.TO S.p.A., con sede legale in Prima Strada numero 2 - Orbassano (TO).

Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è la S.I.TO S.p.A.

ARTICOLO 26 - FORO ESCLUSIVO

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

Si richiama il contenuto dell'articolo 1.8.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 27 - SPESE DI CONTRATTO - IMPOSTE - TASSE

1. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla **S.I.TO S.p.A.** per legge. Tutte le spese a cui darà luogo il Contratto e quelle a esso successive e conseguenti sono a totale carico dell'Affidatario senza diritto di rivalsa nei confronti della **S.I.TO S.p.A.**, come pure tutte le tasse, imposte e i diritti di qualsiasi specie derivanti dallo svolgimento dei lavori.

2. L'Affidatario dichiara che le prestazioni oggetto dei Lavori sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

ARTICOLO 28 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate in forma scritta, a mezzo fax o di lettera raccomandata o idoneo strumento informatico o pec ai seguenti indirizzi:

Se alla **S.I.TO S.p.A.**, al seguente indirizzo:

Orbassano (TO), Km. 20+500 Tangenziale Sud, C.A.P. 10043, Prima Strada, numero 2.

Fax: 011-3975775;

e.mail: amministrazione.bosio@sitospa.it;

pec: bosio.sitospa@pec.it

Se all'Affidatario, al seguente indirizzo:

Fax:

e.mail:

pec:

o al diverso indirizzo che le Parti avranno comunicato per iscritto.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto e i Documenti Contrattuali costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme.

2. Qualunque modifica al presente Contratto e ai Documenti Contrattuali non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

3. Le Parti si riservano di uniformare il contenuto del presente atto a eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante l'espletamento dei lavori.

4. L'Affidatario prende atto che **S.I.TO S.p.A.** si è dotata di Codice Etico ai sensi del Decreto Legislativo numero 231/2001 e sue modifiche ed integrazioni.

La società è tenuta a conoscere e rispettare i principi e le regole etico-comportamentali indicati nel Codice Etico della S.I.TO S.p.A. disponibile

sul sito internet della società www.sitospa.it, emanato ai sensi del Decreto Legislativo numero 231/2001 e sue modifiche ed integrazioni.

La realizzazione da parte della società e dei suoi collaboratori di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del Decreto Legislativo numero 231/2001 e sue modifiche ed integrazioni, del quale in qualche modo la S.I.TO S.p.A. sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima a recedere dal Contratto per giusta causa. Ciò fatto salva l'ulteriore richiesta di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società.

5. Per motivi di riservatezza, le notizie e i dati relativi alla **S.I.TO S.p.A.**, comunque venuti a conoscenza dell'Affidatario o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all'esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicati, divulgati o lasciati a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente atto.

6. Per tutto quanto non espressamente indicato si fa manifestato riferimento alle disposizioni nazionali in materia di appalti pubblici, vigenti al momento della sottoscrizione del presente atto, alle prescrizioni del Codice Civile, nonché a ogni altra norma cogente per quanto applicabile, e alle prescrizioni di legge emanate o emanande o sopravvenute in materia.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, l'Affidatario dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati nonché di accettare tutte le

condizioni e patti in essi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In Particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Dichiarazioni dell'Affidatario); Articolo 4 (Oggetto e descrizione dei Lavori affidati in appalto); Articolo 5 (Durata del Contratto); Articolo 6 (Corrispettivo dei Lavori); Articolo 7 (Modalità di pagamento del corrispettivo per i Lavori), Articolo 8 (Obblighi dell'Affidatario nella prestazione dei Lavori); Articolo 12 (Divieto di cessione del Contratto); Articolo 13 (Autorizzazioni); Articolo 14 (Cauzione a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali); Articolo 15 (Responsabilità per danni - Polizza assicurativa); Articolo 16 (Penalità); Articolo 17 (Grave inadempimento dell'Affidatario); Articolo 18 (Fallimento o risoluzione del Contratto per grave inadempienza); Articolo 19 (Recesso - Pubblico interesse); Articolo 21 (Incedibilità dei crediti); Articolo 26 (Foro esclusivo).

Di quanto sopra richiesto io notaio ho fatto constare con questo atto scritto parte da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su facciate e parte della di pagine a video che ho letto ai comparenti che su mio interpello lo hanno dichiarato conforme loro volontà e con me sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 numero 82, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

In presenza delle Parti io notaio ho firmato il presente documento

informatico con firma digitale.